

<b>Comune di Salcedo</b> Provincia di Vicenza	
<b>DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE</b>	
<b>OGGETTO:</b>	<b>AUTORIZZAZIONE PERIODO DI CONGEDO PARENTALE ALLA DIPENDENTE DALLA VALLE MARIA CHIARA</b>

### IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la richiesta inoltrata dalla dipendente Dalla Valle Maria Chiara, inquadrata nella categoria D3 (C.C.N.L. 31/03/1999), Responsabile Area servizi finanziari, relativa alla fruizione di un periodo di congedo parentale per i seguenti giorni 09-24-30 novembre 2015 e 07- 17 dicembre 2015 per un totale di n. 05 giorni;

Evidenziato che con determinazione n.72 del 25/09/2015 era stato autorizzato il giorno 15 ottobre che non è stato usufruito.

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, come modificato, da ultimo, dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 80/2015, nei primi dodici anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi e che nell'ambito di predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

Osservato che la figlia della dipendente succitata è nata il 24/02/2010.;

Rilevato che la stessa dipendente ha già usufruito di un periodo di congedo parentale per un totale di n. 135 giorni e le rimangono ancora n. 45 giorni da usufruire;

Rilevato che il padre non ha già usufruito di nessun periodo di congedo parentale;

Visto l'art. 34, comma 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 80/2015, e comma 5, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, il quale prevede che, fino al sesto anno del bambino, nei periodi di congedo parentale spetta il 30% del trattamento retributivo per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, escluse la tredicesima mensilità e le ferie;

Rilevato che le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 80/2015, che prevedono l'estensione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da otto a dodici anni e del diritto alla corresponsione dell'indennità pari al 30% della retribuzione da tre a sei anni, sono applicabili solo per i periodi fruiti dal 25/06/2015 al 31/12/2015, come previsto dall'art. 26, comma 2, del medesimo decreto;

Visto il C.C.N.L. Integrativo stipulato il 14 settembre 2000, il quale all'art. 17, comma 5, prevede che nell'ambito del periodo complessivo di congedo parentale previsto dalle disposizioni normative sopra indicate, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per

prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute;

## D E T E R M I N A

1) di riconoscere alla dipendente Dalla Valle Maria Chiara., inquadrata nella categoria D3 (C.C.N.L. 31/03/1999), Responsabile Area Servizi finanziari, il diritto sancito dal 1° comma dell'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, e quindi, come da sua richiesta, autorizzarla ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale per i seguenti giorni 09-24-30 novembre 2015 e 07- 17 dicembre 2015 per un totale di n. 05 giorni;

2) di prendere atto che alla dipendente Dalla Valle Maria Chiara per il periodo richiesto spetta il 30% del trattamento retributivo, escluse la tredicesima mensilità e le ferie, ai sensi dell'art. 34, comma 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 80/2015, e comma 5, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D. Lgs. 26/03/2001, n. 151;

3) di dare atto che eventuali modifiche saranno accordate con il segretario comunale;

\* \* \* \* \*

-----  
Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

.....  
-----

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa.

Eventuali annotazioni:

Salcedo, 30.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

-----  
[.X.] COPIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.208...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.  
Lì 06 Novembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

-----  
COMUNE DI SALCEDO (VI)  
E' copia conforme all'originale ad uso  
Amministrativo.  
SALCEDO, lì \_06 Novembre 2015\_\_\_\_\_  
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO